



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

---

# **LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DALLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

Marco Barassi

Benedetta Rizzi

Pasquale Saggese

14 SETTEMBRE 2018





## **ABSTRACT**

*Con la Legge di Bilancio 2018 viene modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.*

*La Legge di Bilancio 2018 prevede anche uno specifico regime transitorio con riferimento alla disciplina dei dividendi, il quale, come verrà evidenziato, fa sorgere alcuni dubbi interpretativi.*

*Nel presente documento verrà analizzata, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità.*



## SOMMARIO

1. Premessa .....	4
2. La nuova disciplina dei dividendi.....	5
2.1 Regime previgente.....	6
2.2 Novità e regime transitorio .....	7
2.3 Enti non commerciali.....	11
2.4 Questioni aperte.....	12
3. La nuova disciplina dei “ <i>capital gain</i> ” .....	13
3.1 Regime previgente.....	13
3.2 Novità .....	15
4. IRI e trasparenza fiscale.....	18



## 1. Premessa

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”) ha uniformato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie *“rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione”*<sup>1</sup>.

La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate si trova all’interno dell’art. 67, comma 1 del TUIR. In particolare, ai sensi della lettera c) di detto articolo si considerano partecipazioni qualificate quelle che *“rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”*.

Nonostante le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, contenuta nel citato art. 67, rimane ancora in vigore, ciò al fine di non modificare l’ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano a tale definizione<sup>2</sup>.

Come riportato nella relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018 *“La disposizione uniforme e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi [...]. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate. Tuttavia, in seguito all’innalzamento dell’aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate susseguitasi nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota I.R.E.S. con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni”*.

Dal punto di vista del sistema il legislatore ha abbandonato, limitatamente alle partecipazioni non detenute in regime d’impresa, la distinzione tra l’imposizione dei redditi – utili e plusvalenze - connessi a partecipazioni non qualificate rispetto a quelli afferenti a partecipazioni qualificate. La distinzione presupponeva una diversa posizione, cui corrispondeva diversità di trattamento, del socio investitore/risparmiatore – detentore di partecipazione non qualificata - rispetto al socio imprenditore – detentore di partecipazione qualificata -. Mentre il primo, solitamente, investe i

---

<sup>1</sup> Cfr. relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018.

<sup>2</sup> Come riportato nella relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018, le modifiche al regime fiscale delle partecipazioni qualificate *“non interferiscono con le disposizioni di cui all’articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1, dell’art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell’art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l’altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”*.



propri risparmi, il secondo, in virtù della partecipazione posseduta, è teoricamente più incline a partecipare attivamente alla gestione della società. Al socio investitore era riservato un regime generalmente più favorevole a causa della ritenuta a titolo d'imposta (o imposta sostitutiva per le plusvalenze) del 12,5%, a fronte del concorso parziale alla formazione del reddito complessivo dell'utile (e della plusvalenza) relativo a una partecipazione qualificata (soggetto all'Irpef progressiva solo per una parte del suo ammontare). La differenza a favore della partecipazione non qualificata è progressivamente diminuita fino ad assumere segno opposto per effetto delle modifiche intercorse, da un lato, alla misura della ritenuta alla fonte e, dall'altro lato, alla percentuale di partecipazione dell'utile al reddito complessivo. La modifica ora apportata dimostra una diversa valutazione, da parte del legislatore, delle ragioni che hanno in passato giustificato un trattamento più favorevole dei redditi riferibili alle partecipazioni non qualificate, individuabili nell'intento di favorire il risparmio con una più lieve imposizione fiscale<sup>3</sup>. La relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018 individua le ragioni della recente modifica in esigenze di uniformazione e semplificazione del sistema fiscale che, tuttavia, sono realizzate attraverso un aggravio dell'imposizione sui redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate.

Per effetto delle recenti novità, sono stati modificati i seguenti articoli: gli artt. 47 e 68 del TUIR, gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 e l'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Di seguito, verranno trattate nel dettaglio le novità che hanno interessato la disciplina dei dividendi e dei *capital gain*.

## 2. La nuova disciplina dei dividendi

L'art. 1, commi da 1003 a 1006, della Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche in materia di tassazione di utili da partecipazioni qualificate. In particolare, è stato modificato sia l'art. 47 del TUIR denominato "*Utili da partecipazione*", che l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, denominato "*Ritenuta sui dividendi*".

La modifica comporta che, a decorrere dagli utili prodotti dal 2018, nei confronti dei soci con partecipazioni qualificate in società di capitali aumenta la pressione fiscale sui redditi prelevati dalla società.

---

<sup>3</sup> Conformemente al principio contenuto nell'art. 47 Cost.



## 2.1 Regime previgente

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa risultava differente a seconda che si trattasse di redditi derivanti da partecipazioni qualificate oppure non qualificate<sup>4</sup>.

In particolare, il previgente art. 47, comma 1, del TUIR, prevedeva che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorressero alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare.

Si ricorda che la quota di imponibilità degli utili, per effetto della progressiva diminuzione dell'aliquota Ires, è stata pari al:

- 40% per gli utili prodotti fino al 31/12/2007 (soggetti all'aliquota Ires del 33%)<sup>5</sup>;
- 49,72% per gli utili prodotti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino al 31/12/2016 (soggetti all'aliquota Ires del 27,5%)<sup>6</sup>;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 (soggetti all'attuale aliquota Ires del 24%)<sup>7</sup>.

Considerando l'aliquota Irpef massima, pari al 43%, il carico fiscale in capo al socio, senza tener conto della tassazione in capo alla società, era inizialmente pari al 17,2%, è poi passato al 21,4%, in corrispondenza dell'aliquota Ires al 27,5% ed infine è stato pari al 25% in corrispondenza dell'attuale aliquota del 24%<sup>8</sup>, avvicinandosi così all'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi derivanti da partecipazioni non qualificate.

Al fine di operare un raffronto tra la tassazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate, si ricorda che l'art. 27, comma 1 del DPR n. 600/1973 attualmente vigente, prevede per i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate una ritenuta a titolo d'imposta del 26%<sup>9</sup>.

Facendo un rapido raffronto tra le aliquote di tassazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate, senza considerare gli sfasamenti temporali tra le decorrenze delle variazioni di aliquote relative alle due diverse tipologie di partecipazioni, si può osservare, in termini generali, che si è

---

<sup>4</sup> Preme sottolineare che, per il soggetto percettore, la tassazione dei dividendi avviene secondo il criterio di cassa, ovvero in relazione al momento dell'effettiva percezione, risultando dunque irrilevante la data della delibera della distribuzione degli stessi. Inoltre, con riferimento ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, è necessario individuare il periodo di formazione degli utili in capo alla società al fine di applicare la quota corretta di imponibilità in capo al socio.

<sup>5</sup> Percentuale così determinata dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003).

<sup>6</sup> Percentuale così rideterminata dall'art. 1 del D.M. 2 aprile 2008 (G.U. n. 90 del 16 aprile 2008).

<sup>7</sup> Percentuale così rideterminata dall'art. 1, comma 1 del D.M. 26 maggio 2017 (G.U. n. 160 del 11 luglio 2017).

<sup>8</sup> Si consideri un reddito pari a 100, nel caso di assoggettamento ad Ires pari al 33%, si avrà un reddito netto pari a 67, che verrà assoggettato per il 40% (ovvero per 26,8) ad Irpef del 43%, diventando quindi pari a 11,52; il carico fiscale in capo al socio sarà pari al rapporto tra 11,52 e 67, che è pari al 17,2%. Lo stesso calcolo è da applicare per giungere alle altre due percentuali del 21,4% e 25%.

<sup>9</sup> Si ricorda che l'art. 2, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) ha incrementato l'aliquota della ritenuta dal 12,5% al 20% a partire dagli utili percepiti dal 1° gennaio 2012; successivamente ad opera dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89) ed a valere sui dividendi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014, l'aliquota è diventata pari al 26%.



passati da una prima fase in cui la tassazione dei soci con partecipazioni qualificate era sensibilmente superiore (17,2%) a quella dei soci non qualificati (12,5%) ad una seconda fase in cui la tassazione delle due categorie di soci era pressoché equivalente (21,4% vs 20%), ma comunque con un piccolo aggravio per i soci qualificati, ad una terza fase, quella in essere prima delle più recenti modifiche, in cui il rapporto si è invertito, essendo la tassazione dei soci non qualificati addirittura superiore (26%) a quella dei soci qualificati (25%). La situazione in tal modo venutasi a creare finiva col penalizzare i piccoli risparmiatori in contrasto con le finalità inizialmente perseguite, richiamate in premessa. Le ragioni di semplificazione alla base delle più recenti modifiche normative hanno determinato, infine, il totale abbandono delle predette finalità.

## 2.2 *Novità e regime transitorio*

Il comma 1003 della Legge di Bilancio 2018 modifica l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di ritenuta sui dividendi. In tal modo, anche i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate vengono assoggettati integralmente a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26% da parte del soggetto che li eroga<sup>10</sup>.

Conseguentemente, il comma 1004 ha eliminato, nell'art. 47 del TUIR, il riferimento alla percentuale di concorrenza alla formazione del reddito degli utili provenienti da partecipazioni qualificate.

Per effetto delle modifiche dell'art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta a titolo d'imposta del 26% si rende applicabile anche agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui all'art. 2554 del c.c. con apporto diverso da quello di opere e servizi, laddove corrisposti dalle società di capitali e dagli enti commerciali<sup>11 12</sup>.

Di conseguenza, d'ora in poi, gli utili derivanti dai suddetti rapporti di associazione, indipendentemente dall'ammontare dell'apporto, saranno assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Quanto alla decorrenza, il comma 1005 prevede che le suddette novità si applichino ai redditi di capitale **percepiti** a partire dal 1° gennaio 2018.

---

<sup>10</sup> L'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, oltre all'aumento della pressione fiscale in capo al socio detentore di partecipazioni qualificate, comporterà altresì che, in assenza di altri redditi imponibili, il contribuente non potrà dedurre/detrarre oneri deducibili/detraibili. Inoltre, per gli utili di fonte estera provenienti da partecipazioni qualificate in società localizzate in paesi a fiscalità ordinaria, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% comporterà l'impossibilità di fruire del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 165 del TUIR.

<sup>11</sup> Per completezza, si segnala che, a norma dell'attuale art. 47, comma 2, del TUIR, gli utili derivanti dai predetti contratti di associazione in partecipazione e quelli con apporto diverso da opere e servizi, in cui l'associante applichi le disposizioni sulle imprese minori, di cui all'art. 66 del TUIR, mantengono il regime di concorrenza alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 58,14% a condizione che l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR, nonché al costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 del TUIR al netto dei relativi ammortamenti.

<sup>12</sup> Tale disposizione si applica anche agli utili corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a contratti stipulati con associanti non residenti, a condizione che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR ossia "[...] che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tal fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi".



In deroga a tale previsione, il comma 1006 stabilisce che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017<sup>13</sup>.

La misura in cui gli utili concorreranno a formare il reddito imponibile dipenderà dall'esercizio nel quale gli utili percepiti si sono formati in capo alla società erogante<sup>14</sup>.

Il legislatore ha dunque previsto una disciplina transitoria che conserva il previgente regime fiscale per gli utili maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatesi fino a tale esercizio<sup>15</sup>.

Di conseguenza, saranno assoggettati al nuovo regime, da una parte gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017<sup>16</sup>, dall'altra gli utili portati a nuovo prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione non verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Un problema interpretativo si pone per gli utili che vengono distribuiti dal 1° gennaio 2018, ma la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ossia anteriormente al periodo di riferimento temporale previsto ai fini dell'applicabilità del regime transitorio di cui al predetto comma 1006. Una mera interpretazione letterale del combinato disposto dei richiamati commi 1005 e 1006 porterebbe alla conclusione che in tal caso gli utili resterebbero assoggettati alla nuova disciplina, finendo in tal modo per penalizzare impropriamente quei soci a cui vengono distribuiti utili deliberati ancor prima dell'entrata in vigore delle novità appena illustrate.

Tale soluzione non risulta evidentemente conforme all'interpretazione sistematica della nuova disciplina che lascia invece preferire l'applicazione in simile fattispecie della disciplina transitoria. Sul punto, data la delicatezza della questione è auspicabile quanto prima un chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

Si riporta di seguito una tabella che ha lo scopo di illustrare le diverse modalità di tassazione degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni qualificate e non, a seconda dell'arco temporale in cui tali utili vengono prodotti e deliberati (considerando la società distributrice avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

---

<sup>13</sup> Pubblicato in G.U. n. 160 dell'11 luglio 2017.

<sup>14</sup> La tassazione dei dividendi in capo al socio avverrà nel seguente modo:

- gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo del socio soggetto ad Irpef nel limite del 40% del loro ammontare;
- gli utili prodotti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2016 concorrono a formare il reddito complessivo del socio soggetto ad Irpef nel limite del 49,72% del loro ammontare;
- gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017 concorrono a formare il reddito complessivo del socio soggetto ad Irpef nel limite del 58,14% del loro ammontare.

<sup>15</sup> In senso conforme cfr. la relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018.

<sup>16</sup> Dal 2018, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.





	Utili prodotti fino al 31/12/2007		Utili prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016		Utili prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017		Utili prodotti dall'1/1/2018
<b>Delibera</b>	Dall'1/1/2018 al 31/12/2022						Dall'1/1/2019
<b>Aliquota Ires</b>	33%		27,5%		24%		24%
<b>Tipologia partecipazione</b>	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata/ Qualificata
<b>Quota imponibile</b>	100%	40%	100%	49,72%	100%	58,14%	100%
<b>Ritenuta/Irpef</b>	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%

Si ipotizzi un reddito ante imposte, soggetto ad Ires, pari a 100. Secondo quanto riportato in tabella, le situazioni che si possono prospettare sono quattro:

- 1) gli utili risultano prodotti entro il 31/12/2007 e la delibera di distribuzione si verifica entro il 31/12/2022; in tal caso gli utili avevano scontato Ires con aliquota del 33%, quindi l'utile distribuibile sarà pari a 67 (100-33). Ipotizzando la distribuzione di tale utile all'unico socio (qualificato) tale dividendo sarà imponibile al 40%, quindi per 26,8 da assoggettare ad Irpef (si ipotizza con l'aliquota massima del 43%) per un'imposta pari a **11,5**. Nel caso in cui, invece, tale utile sia distribuito a soci non qualificati, applicando all'imponibile di 67 la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, si avrà una tassazione pari a 17,4;
- 2) gli utili risultano prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016 e la delibera di distribuzione si verifica entro il 31/12/2022; in tal caso gli utili avevano scontato Ires con aliquota del 27,5%, quindi l'utile distribuibile sarà pari a 72,5 (100-27,5). Ipotizzando la distribuzione di tale utile all'unico socio (qualificato) tale dividendo sarà imponibile al 49,72%, quindi per 36 da assoggettare ad Irpef (si ipotizza con l'aliquota massima del 43%) per un'imposta pari a **15,5**. Nel caso in cui, invece, tale utile sia distribuito a soci non qualificati, applicando all'imponibile di 72,5 la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, si avrà una tassazione pari a 18,8;
- 3) gli utili risultano prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017 e la delibera di distribuzione si verifica entro il 31/12/2022; in tal caso gli utili scontano Ires con aliquota del 24%, quindi l'utile distribuibile sarà pari a 76 (100-24). Ipotizzando la distribuzione di tale utile all'unico socio (qualificato) tale dividendo sarà imponibile al 58,14%, quindi per 44,2 da assoggettare ad Irpef (si ipotizza con l'aliquota massima del 43%) per un'imposta pari a **19**. Nel caso in cui, invece, tale utile sia distribuito a soci non qualificati, applicando all'imponibile di 76 la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, si avrà una tassazione pari a 19,8;
- 4) gli utili risultano prodotti dall'1/1/2018 e la delibera di distribuzione avviene dall'1/1/2019; in tal caso gli utili scontano Ires con aliquota del 24%, quindi l'utile distribuibile sarà pari a 76 (100-24). Tale dividendo, sia che risulti qualificato sia che risulti non qualificato, sarà assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, per un importo pari a 19,8.

Secondo quanto riportato negli esempi appena esposti, per le partecipazioni qualificate l'incidenza del carico fiscale complessivo società-soci risulta essere, nel caso di cui al precedente n. 1, del 44,5%



(pari alla somma dell'Irpef in capo al socio di 11,5 e dell'Ires in capo alla società di 33, rapportata all'utile di 100); nel caso di cui al precedente n. 2, del 43% (Irpef 15,5 + Ires 27,5); nel caso di cui al precedente n. 3, del 43% (Irpef 19 + Ires 24).

Invece, per le partecipazioni non qualificate l'incidenza del carico fiscale complessivo società-soci risulta essere, nel caso di cui al precedente n. 1, del 50,4% (pari alla somma della ritenuta in capo al socio di 17,4 e dell'Ires in capo alla società di 33, rapportata all'utile di 100); nel caso di cui al precedente n. 2, del 46,3% (ritenuta 18,8 + Ires 27,5); nel caso di cui al precedente n. 3, del 43,8% (ritenuta 19,8 + Ires 24).

Per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, indipendentemente dalla delibera, in virtù del venir meno della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, il carico impositivo è del 43,8% (pari alla somma della ritenuta di 19,8 in capo al socio - 26% di 76 - e dell'Ires in capo alla società di 24, rapportata all'utile di 100).

Delibera	Utili prodotti fino al 31/12/2007		Utili prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016		Utili prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017		Utili prodotti dall'1/1/2018
	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata/ Qualificata
	Dall'1/1/2018 al 31/12/2022						Dall'1/1/2019
<b>Tipologia partecipazione</b>							
<b>Carico fiscale</b>	50,4%	44,5%	46,3%	43%	43,8%	43%	43,8%

Da questa analisi può derivare un calcolo di convenienza sulle decisioni di quando distribuire i dividendi. Di conseguenza, considerando esclusivamente la tassazione in capo al socio, sarà in ogni caso più conveniente deliberare prima del 2023 la distribuzione delle riserve di utili formati fino al 31/12/2017 dato che, come evidenziato nei punti 1), 2) e 3) dei precedenti esempi, il socio potrà beneficiare in ogni caso di una tassazione più favorevole di quella applicabile a regime, laddove la delibera sia assunta dal 2023 in poi (cfr. punto 4) del precedente esempio)<sup>17</sup>.

Al fine di stabilire il regime di tassazione applicabile al socio, l'art. 1, comma 4 del D.M. 26 maggio 2017 ha stabilito specifiche presunzioni fiscali di prioritaria distribuzione degli utili. In particolare, è previsto che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dal soggetto Ires partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Si applica, pertanto, il principio in base al quale si considerano distribuiti per primi i dividendi formati nei periodi d'imposta più risalenti nel tempo.

Tale presunzione va anche messa in correlazione con quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del TUIR, il quale prevede che, nel caso di esistenza nel bilancio della società di riserve sia di utili che di capitale

<sup>17</sup> Per completezza, si ricorda che le diverse scelte di distribuzione degli utili potranno avere anche altri effetti che influenzano l'analisi di convenienza, come quelli sull'ACE.



(ai fini fiscali), indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai fini fiscali l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale<sup>18</sup>.

### 2.3 Enti non commerciali

La disciplina relativa agli utili percepiti da parte degli enti non commerciali<sup>19</sup> è rimasta invariata a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. Si è invece modificata la disciplina relativa alle plusvalenze realizzate da parte di tali soggetti su partecipazioni qualificate, seguendo le stesse regole previste per le persone fisiche non imprenditori<sup>20</sup>.

Per quanto concerne i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, si ricorda che all'epoca dell'introduzione dell'Ires, l'art. 4, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344<sup>21</sup>, prevedeva che *“gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto”*. Tale trattamento valeva sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate.

Tale previsione normativa, pertanto, assimilava la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quelli percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali ex art. 89, comma 2 del TUIR.

Successivamente, attraverso la Legge di Stabilità 2015<sup>22</sup>, è stata diminuita la percentuale di esclusione dal reddito imponibile di tali dividendi, che è passata dal 95% al 22,26%, a decorrere dagli utili messi in distribuzione a partire dal 1° gennaio 2014. Per effetto di tali modifiche, l'imponibilità è passata, dunque, dal 5% al 77,74%. La Relazione illustrativa della Legge di Stabilità 2015 chiariva che con l'incremento di imposizione si era inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali ( $27,5\% \times 77,74 = 21,37$ ) a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate, assumendo come riferimento i soci con aliquota marginale IRPEF pari a quella massima ( $43\% \times 49,72 = 21,37$ ).

Il D.M. 26 maggio 2017 ha infine modificato nuovamente la percentuale di imponibilità, che è stata incrementata al 100% con riferimento agli utili prodotti a partire dal 1° gennaio 2017.

---

<sup>18</sup> Diverse da quelle di cui al comma 5 dello stesso art. 47 del TUIR, per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta (*“ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta”*).

<sup>19</sup> Di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR.

<sup>20</sup> Vedi infra paragrafo 3.

<sup>21</sup> *“Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”*, pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2004.

<sup>22</sup> Art. 1, comma 655, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.



## 2.4 Questioni aperte

Una prima questione che genera alcuni dubbi riguarda le società semplici, per le quali, prima delle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2018, trovava applicazione l'art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR (ora abrogato). I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da tali soggetti concorrevano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2017<sup>23</sup>.

Con riferimento, invece, alle partecipazioni non qualificate l'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, aveva chiarito che le previsioni dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero l'applicazione della ritenuta del 26%, non fossero applicabili alle società semplici in quanto riferibili ai dividendi corrisposti a persone fisiche non imprenditori e a soggetti non residenti. Di conseguenza, gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate seguivano la medesima disciplina riservata a quelli derivanti da partecipazioni qualificate, rendendosi così applicabile anche in tal caso l'art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR.

Alla luce di tali considerazioni, ci si domanda ora quale sia il regime applicabile agli utili percepiti da società semplici in seguito all'abrogazione della disposizione in ultimo citata<sup>24</sup>.

Le soluzioni potrebbero essere due: i) far concorrere interamente gli utili alla formazione del reddito imponibile della società percettrice; ii) escluderli interamente da tassazione.

A favore della prima tesi, è stato sostenuto che l'abrogazione della parziale concorrenza alla formazione del reddito dei dividendi, di cui al citato art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR, unitamente all'affermata inapplicabilità nel caso di specie della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, farebbe rivivere la regola generale di imponibilità integrale degli utili derivanti da partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Secondo altri, invece, il combinato disposto dell'abrogazione dell'art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR e dell'inapplicabilità dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 fa concludere per l'esclusione totale da tassazione degli utili percepiti.

La prima soluzione determinerebbe un livello di imposizione ingiustificatamente più elevato per gli utili percepiti dalle società semplici rispetto a quelli percepiti dalle persone fisiche, dal che potrebbero derivare profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 53 Cost.

Anche la seconda soluzione resta tuttavia poco sostenibile alla luce del disposto dell'art. 44, comma 1, lettera e) del TUIR che prevede l'imponibilità integrale degli utili derivanti da società ed enti soggetti all'IRES.

---

<sup>23</sup> Invece, se formati con utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, concorrono nella misura del 40%, se formati con utili realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino al 31/12/2016 concorrono nella misura del 49,72%.

<sup>24</sup> L'art. 47, comma 1, primo periodo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1004, della Legge di Bilancio 2018.



Da tale quadro normativo deriva quindi la necessità di uno specifico intervento del legislatore sul punto che, auspicabilmente, equipari il trattamento fiscale degli utili percepiti dalle società semplici rispetto a quelli percepiti dalle persone fisiche.

Un'altra questione aperta riguarda infine gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporti diversi da opere e servizi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in cui l'associante sia un'impresa minore<sup>25</sup> residente e l'associata effettui un apporto di natura qualificata<sup>26</sup>. In tal caso, ci si domanda se l'utile derivante dal possesso di tale "partecipazione" sia assoggettato alla ritenuta del 26% di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 oppure concorra a formare il reddito imponibile nel limite del 58,14%, considerata la mancata abrogazione del secondo periodo del comma 2 del previgente art. 47 del TUIR<sup>27</sup>. Anche per tale situazione ci si auspica un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

### 3. La nuova disciplina dei "capital gain"

L'art. 1, commi da 999 a 1002 e 1005 della Legge di Bilancio 2018 ha modificato il sistema di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate. In particolare, sono stati modificati l'art. 68 del TUIR denominato "Plusvalenze", e gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 relativi all'imposta sostitutiva.

A decorrere dalle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, i soci con partecipazioni qualificate, non relative all'attività d'impresa eventualmente esercitata, si vedono applicare l'imposta sostitutiva del 26% in luogo della tassazione parziale con applicazione dell'Irpef.

Prima di procedere con l'analisi delle novità, si riporta di seguito una panoramica del regime ante modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018.

#### 3.1 Regime previgente

L'art. 67, comma 1, del TUIR prevede che *"sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...] c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [...] c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) [...]"*.

Il successivo art. 68, comma 6 del TUIR, come si vedrà in seguito modificato dalla Legge di Bilancio 2018, regolava la determinazione dei redditi così come individuati nell'art. 67, comma 1, lettere c) e

---

<sup>25</sup> Di cui all'art. 66 del TUIR.

<sup>26</sup> Cfr. nota 11.

<sup>27</sup> L'art. 47, comma 2, del TUIR riporta *"Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento [...]"*.



c-bis) del TUIR a seconda, dunque, che si trattasse di partecipazioni c.d. “qualificate”, oppure di partecipazioni c.d. “non qualificate”, prevedendo due differenti regimi di tassazione delle stesse.

In particolare, l’art. 68, comma 3 del TUIR, prevedeva che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate formassero un’autonoma massa della categoria dei redditi diversi e l’eventuale eccedenza positiva concorresse alla formazione del reddito complessivo del percettore dapprima per il 40%<sup>28</sup>, poi per il 49,72%<sup>29</sup> ed infine per il 58,14%<sup>30</sup> dell’ammontare complessivo; l’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze poteva invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (58,14% per i realizzi dal 2018), dall’ammontare delle plusvalenze imponibili della medesima massa realizzato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Al contrario, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate concorrevano a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, una seconda autonoma massa della medesima categoria di reddito. La differenza positiva era tassata, per l’intero ammontare realizzato, con l’imposta sostitutiva pari al 26%<sup>31</sup>.

Si osservi che, con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall’incasso del corrispettivo. Occorre, quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l’aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d’imposta in cui deve avvenire la tassazione.

Il D.Lgs. n. 461/1997 prevede, come è noto, tre modalità differenti per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui al citato art. 67 del TUIR:

- il regime dichiarativo, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997;
- il regime del risparmio amministrato, di cui all’art. 6 del citato D.Lgs.;
- il regime del risparmio gestito, di cui al successivo art. 7.

Prima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la detenzione di partecipazioni qualificate imponeva di applicare il regime dichiarativo, in quanto non era consentito, da una parte usufruire dell’intervento dell’intermediario per adempiere agli obblighi fiscali, dall’altra compensare i redditi di capitale con i redditi diversi.

---

<sup>28</sup> D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

<sup>29</sup> D.M. 2 aprile 2008, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

<sup>30</sup> D.M. 26 maggio 2017, per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018

<sup>31</sup> Si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva era in precedenza pari al 20%; successivamente ad opera dell’art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ed a valere sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014, l’aliquota è diventata pari al 26%.



Come accennato, l'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 disciplina il c.d. "regime dichiarativo", che prevede la tassazione dei redditi diversi al momento del loro realizzo, attraverso l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale regime era obbligatorio per le plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Nell'ambito di detti proventi finanziari era possibile compensare le minusvalenze con le plusvalenze e le eventuali minusvalenze potevano essere riportate negli anni successivi fino al quarto. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva il contribuente doveva determinare la base imponibile tenendo distinte le cessioni di partecipazioni qualificate dagli altri redditi diversi di natura finanziaria.

L'art. 6, invece, disciplina il c.d. "regime del risparmio amministrato". Tale regime non poteva essere utilizzato nel caso di partecipazioni qualificate e prevedeva l'assolvimento dell'imposta sostitutiva tramite l'intermediario, al quale l'investitore si era affidato, al momento del realizzo di ciascuna plusvalenza.

Le eventuali minusvalenze potevano essere compensate con le plusvalenze successivamente generate nello stesso periodo d'imposta o nei successivi ma non oltre il quarto.

Infine, l'art. 7 disciplina il c.d. "regime del risparmio gestito". Anche tale regime non poteva essere utilizzato nel caso di partecipazioni qualificate e gli obblighi fiscali venivano assolti tramite l'intermediario per conto dell'investitore.

A differenza del regime dichiarativo e del risparmio amministrato, i quali si basano sul criterio del realizzo, quello del risparmio gestito è un regime di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria che si fonda sul criterio della maturazione. L'imposta sostitutiva non viene applicata sulle singole plusvalenze e altri redditi di natura finanziaria realizzati nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta, risultato in cui confluiscono sia i redditi diversi di natura finanziaria, sia i redditi di capitale. Nel caso in cui in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, tale importo può essere computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

### 3.2 *Novità*

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 999) è stato abrogato il comma 3 dell'art. 68 del TUIR, secondo il quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate erano imponibili quali redditi diversi per il 58,14% del loro ammontare.

A seguito di tale modifica, non vi sono più differenze tra la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e non<sup>32</sup>. Come precisato dalla relazione illustrativa al Disegno di

---

<sup>32</sup> Di conseguenza, è stata abrogata la lettera b), del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, che regolava il superamento della soglia di qualificazione delle partecipazioni in caso di più cessioni realizzate nel corso del medesimo periodo d'imposta. È stato altresì soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, che prevedeva la possibilità di portare in





Legge di Bilancio 2018 *“i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate”*.

Di conseguenza, non essendoci più differenze, dette plusvalenze, di qualunque natura esse siano, sono compensabili con le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non<sup>33</sup>.

L’eventuale eccedenza negativa potrà essere portata a nuovo o compensata con le eventuali eccedenze positive dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto<sup>34</sup>. L’eventuale eccedenza positiva sarà invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.

Le novità apportate all’art. 68 del TUIR hanno comportato la modifica degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, descritti in precedenza.

Il comma 1000 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 che regola il c.d. “regime dichiarativo”; in particolare, è stato integrato il comma 2, inserendo anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell’art. 67, comma 1 del TUIR tra quelle cui dovrà applicarsi l’imposta sostitutiva con aliquota al 26%.

Inoltre, è stato abrogato il primo periodo del comma 3 del citato art. 5, che disponeva la separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e degli altri redditi soggetti all’imposta sostitutiva rispetto alle plusvalenze da partecipazioni qualificate.

Come accennato, i soggetti che cedevano partecipazioni qualificate non potevano utilizzare né il regime del risparmio amministrato, né quello del risparmio gestito, in quanto regimi riservati alle partecipazioni non qualificate. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 tale preclusione è stata eliminata.

Il comma 1001 ha, pertanto, modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, ampliando l’ambito di applicazione del “regime del risparmio amministrato”. È stato integrato il comma 1, con il riferimento ai redditi di cui alla lettera c) dell’art. 67 del TUIR: di conseguenza, il regime in esame diventa applicabile, previa opzione, anche alle cessioni di partecipazioni qualificate<sup>35</sup>. Viene ora consentito il mantenimento del regime anche a seguito del superamento delle soglie qualificate e vengono regolati i conseguenti adempimenti fiscali in capo all’intermediario.

---

detrazione dalle imposte sui redditi l’eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell’art. 67.

<sup>33</sup> Cfr. nuovo comma 5 dell’art. 68 del TUIR secondo cui *“le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze”*.

<sup>34</sup> A condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state realizzate.

<sup>35</sup> È stato così abrogato il comma 8 del citato art. 6 che vietava l’opzione per il risparmio amministrato alle partecipazioni qualificate e prevedeva tutti gli obblighi e divieti a carico del contribuente e/o intermediario laddove si verificasse il superamento delle soglie per le partecipazioni qualificate.





Il comma 5 del citato art. 6, invece, non risulta aver subito modifiche. Ciò comporta che nell'ambito del medesimo rapporto sarà possibile compensare minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati con plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati in operazioni successive: si potranno così compensare ad esempio minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate con plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate.

Il comma 1002, infine, modifica l'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 relativo al "regime del risparmio gestito": tale regime viene esteso anche alle partecipazioni qualificate. Viene poi abrogato il comma 14 del citato art. 7, che prevedeva tempi e modalità con le quali il contribuente o l'intermediario dovevano estromettere dal regime del risparmio gestito le partecipazioni che superavano le soglie qualificate.

Le citate novità si applicheranno, così come previsto dall'art. 1, comma 1005 della Legge di Bilancio 2018, alle plusvalenze **realizzate** a partire dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse.

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, un dubbio che si pone riguarda la possibilità di compensazione tra l'eventuale eccedenza di plusvalenze (da partecipazioni qualificate e non) realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 con le minusvalenze da partecipazioni non qualificate eventualmente realizzate nei periodi d'imposta precedenti, ancora non utilizzate che sono state portate in avanti.

Non essendovi disposizioni specifiche sul punto, tale compensazione dovrebbe essere possibile. In tal modo, se un soggetto presenta, ad esempio, eccedenze di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate che si sono formate nel 2017, dovrebbe poterle utilizzarle per compensare plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nel 2019.

Inoltre, con riferimento alla decorrenza delle novità nell'ambito del regime del risparmio gestito, si pone un'ulteriore questione interpretativa relativa ai redditi diversi, per i quali è stato sostenuto che in detto regime le novità, per ragioni di coerenza, dovrebbero essere applicabili a partire dal 1° gennaio 2023<sup>36</sup>.

Sul punto, una questione di diritto transitorio si pone alla luce del disposto dell'art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 461/1997, il quale dispone che *"Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti [...] si considera cessione a titolo oneroso"*. Prima delle modifiche intervenute, che hanno ampliato l'ambito applicativo dell'art. 7 anche alle partecipazioni qualificate, tale disciplina era applicabile solo con riferimento alle partecipazioni non qualificate, alle quali veniva applicata l'imposta sostitutiva del 26%.

---

<sup>36</sup> In questo senso, si veda la Circolare Informativa del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa San Paolo la quale chiarisce che *"A causa della conservazione del regime precedente, tali utili dovranno essere esclusi dalla formazione del risultato di gestione ai fini del regime del "risparmio gestito" in quanto "redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente" (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 461 cit. Per ragioni di coerenza, dovrebbero esulare dal regime anche i relativi redditi diversi)"*.



Tale disciplina va ora coordinata con la possibilità di conferire, nell'ambito del regime del risparmio gestito, anche le partecipazioni qualificate già nel corso del 2018. Tenuto conto che per le plusvalenze su partecipazioni qualificate le recenti modifiche, come già ricordato, hanno previsto che l'imposta sostitutiva del 26% si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2019, si pone il dubbio in merito al trattamento fiscale da applicare al conferimento di partecipazioni qualificate nel regime in esame che sia effettuato nel corso del 2018.

Al riguardo, infatti, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sull'eventuale plusvalenza da conferimento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 7, sembra preclusa dalla norma che, per i redditi diversi, fissa la decorrenza al 2019. D'altro canto, l'applicazione del regime della dichiarazione sulla predetta plusvalenza sembra preclusa dal medesimo comma 7 che, per i conferimenti di partecipazioni nel regime del risparmio gestito prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva per effetto del rinvio alle norme relative al regime del risparmio amministrato.

Date le incertezze sul punto, si auspicano gli opportuni chiarimenti o, se ritenuto necessario, uno specifico intervento normativo.

#### **4. IRI e trasparenza fiscale**

A seguito di quanto esposto, si può notare come i soci che detengono partecipazioni qualificate in società di capitali e ricevono dividendi dalle stesse, si vedano aumentare la pressione fiscale sui redditi prelevati dalla società.

Inoltre, come già accennato, un ulteriore aggravio di tassazione potrà derivare dall'impossibilità di dedursi eventuali oneri deducibili e/o detraibili qualora il dividendo distribuito, relativo a partecipazioni qualificate, sia l'unico reddito conseguito dal contribuente.

Un modo per alleviare la pressione fiscale su tali redditi potrebbe essere rappresentato, in caso di società partecipata costituita nella forma della S.r.l. dall'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'art. 116 del TUIR; oppure, in alternativa<sup>37</sup>, dall'opzione per l'applicazione dell'IRI, ovvero l'Imposta sul Reddito delle Società di cui all'art. 55-*bis* del TUIR<sup>38</sup>.

Per quanto concerne la trasparenza fiscale, l'art. 116 del TUIR dispone che l'opzione può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore<sup>39</sup> e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o 20 nel caso di società cooperativa.

---

<sup>37</sup> Il comma 2-*bis* dell'art. 116 del TUIR riporta *"In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 55-*bis*"*.

<sup>38</sup> Si ricorda che il comma 1063 della Legge di Bilancio 2018 ha posticipato l'applicabilità del regime dell'IRI, introdotto dall'art. 1, commi da 547 a 549, della Legge di Bilancio 2017, al 1° gennaio 2018.

<sup>39</sup> Attualmente pari a euro 5.164.569.



Per effetto dell'opzione, il reddito della società viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, evitando così la doppia tassazione società-socio. Tale reddito concorrerà, tuttavia, alla formazione del reddito complessivo del socio non nel momento della percezione, ma nel medesimo periodo d'imposta in cui viene prodotto dalla società.

Con riferimento all'IRI, l'art. 55-*bis* del TUIR prevede che il reddito d'impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per poter accedere al regime di trasparenza fiscale di cui al citato art. 116 del TUIR, non concorre alla formazione del reddito complessivo del socio, ma viene assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires, pari al 24%. Nel caso in cui gli utili della società siano distribuiti ai soci, i redditi percepiti saranno assoggettati all'ordinaria tassazione Irpef in capo al socio<sup>40</sup>.

Di conseguenza, le S.r.l. che possiedono i requisiti di cui all'art. 116 del TUIR e che decidono di non adottare il regime ordinario con Ires al 24%, potrebbero, alternativamente: optare per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 116 del TUIR, con imputazione diretta del reddito in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione; optare per l'IRI di cui all'art. 55-*bis* del TUIR, così come descritto in precedenza.

In tal modo, si eviterebbe la doppia tassazione società-socio, e in caso di distribuzione dell'utile al socio, ci si potrebbe avvalere degli oneri deducibili e/o detraibili anche qualora il dividendo fosse l'unico reddito del contribuente.

---

<sup>40</sup> Le somme distribuite al socio, sono deducibili dal reddito dell'impresa individuale o della società. In particolare, dalla base imponibile IRI sono deducibili le somme prelevate dai soci mediante utili o riserve di utili maturati in costanza di applicazione del regime, nei limiti di un plafond pari al reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite riportabili a nuovo. In caso di fuoriuscita dal regime, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, nei limiti in cui le stesse siano state assoggettate a tale imposta, devono concorrere a formare il reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci. La norma riconosce ai medesimi soggetti un credito d'imposta pari all'IRI versata dall'impresa su tali utili (e dunque nella misura del 24%), garantendo la simmetria impositiva tra società e soci.